



CH-3003 Berna, UFG

Posta A

Alle autorità svizzere competenti
per l'assistenza giudiziaria
e per il perseguimento penale

Nostro riferimento: MAU

Berna, 25 aprile 2018

Circolare n. 5: divieto di informazione; indicazione di un domicilio di notifica in Svizzera; trasmissione diretta

Gentili signore, egregi signori,

Divieto di informazione

In veste di autorità di sorveglianza in materia di assistenza giudiziaria internazionale, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha constatato una prassi diversa tra le autorità cantonali e federali in merito alla concessione e alla durata del divieto d'informazione giusta l'articolo 80*n* capoverso 1 AIMP impartito agli istituti bancari. Da una parte abbiamo osservato che alcune autorità impongono il divieto di comunicare anche quando non è stato esplicitamente richiesto, dall'altra ci sono autorità che non revocano il divieto d'informazione con sufficiente anticipo prima di pronunciare la decisione di chiusura o omettono di revocarlo. Ai fini di una prassi uniforme è utile che l'UFG richiami alcune procedure. In particolare, prima di emanare la decisione di chiusura, bisogna tenere conto che il titolare del conto sarà stato posto a conoscenza delle misure di assistenza solamente al momento in cui l'istituto bancario ha ricevuto comunicazione della revoca del divieto di informazione. Pertanto è necessario concedergli un congruo termine per decidere come agire, per richiedere l'accesso agli atti del procedimento, eventualmente per contattare il proprio legale e raccogliere le necessarie informazioni per determinare se interporre ricorso o meno, o per poter essere messo in condizione di partecipare alla procedura e in particolare alla necessaria cernita degli atti giusta l'articolo 80*b* capoverso 1 AIMP. Per questi motivi, l'UFG suggerisce una certa cautela nell'imporre il divieto d'informazione e quindi di ordinarlo solo quando espressamente richiesto dall'autorità estera o quando si impone per delle ragioni di procedura. In ogni caso dev'essere limitato nel

Ufficio federale di giustizia UFG
Dr. iur. Susanne Kuster
Bundesrain 20, 3003 Bern, Schweiz
Tel. +41 58 462 46 84, Fax +41 58 462 53 80
susanne.kuster@bj.admin.ch
www.ufg.admin.ch

tempo. Inoltre, nel rispetto del principio della buona fede processuale, l'autorità d'esecuzione è invitata a lasciar decorrere un lasso di tempo adeguato alle circostanze, che risponda agli obblighi di celerità giusta l'articolo 17a AIMP e non tale da rendere impossibile una partecipazione da parte del titolare del conto alla procedura di assistenza (cfr. sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.149-150 del 15 febbraio 2012, consid. 8.3; RR.2015.139 del 16 ottobre 2015, consid. 2.5; RR.2015.154 del 23 dicembre 2015, consid. 2.2.2).

Elezione di un domicilio di notifica in Svizzera

Può succedere che vi siano dei ricorsi al Tribunale penale federale presentati dall'estero senza aver eletto domicilio in Svizzera. In tale evenienza, l'UFG rammenta che secondo l'articolo 80m capoverso 1 AIMP l'autorità di ricorso notifica le sue decisioni all'avente diritto abitante in Svizzera (lett. a) e a quello residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera (lett. b). Riguardo a quest'ultima fattispecie, l'articolo 9 OAIMP precisa che, in caso contrario, le notificazioni potranno essere omesse. Senza l'elezione di un domicilio in Svizzera il Tribunale penale federale di principio non è in grado di procedere alla notifica delle decisioni determinanti per la procedura di ricorso o di notificare la sentenza. Al fine di porvi rimedio, sarebbe auspicabile che le autorità cantonali e federali incaricate dell'esecuzione delle domande d'assistenza completino le rispettive indicazioni dei rimedi giuridici, precisando che senza l'elezione di un domicilio in Svizzera le decisioni non saranno notificate al ricorrente. Alleghiamo un esempio della formulazione aggiornata delle indicazioni dei rimedi di diritto.


Trasmissione diretta

Infine, rammentiamo che è stato istituito il contatto diretto tra le autorità giudiziarie della Svizzera e quelle dei diversi Stati ai quali essa è vincolata dal Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (PA II; RS 0.351.12) o dalla Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).

Vi invitiamo pertanto a privilegiare la trasmissione diretta per l'invio delle vostre commissioni rogatorie all'estero, sempreché siano dirette agli Stati summenzionati.

Anche nel caso inverso, vi invitiamo a trasmettere direttamente agli Stati richiedenti vincolati alla Svizzera dagli strumenti bilaterali o multilaterali citati sopra le informazioni e i mezzi di prova raccolti in Svizzera su loro richiesta. Si raccomanda di procedere in tal modo anche se lo Stato estero ha indirizzato la domanda di assistenza giudiziaria estera all'Ufficio federale di giustizia e questi ne ha delegato l'esecuzione all'autorità svizzera competente.

Ringraziandovi in anticipo per la collaborazione, vi preghiamo di gradire l'espressione della nostra massima stima.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal stroke followed by two curved strokes.

Susanne Kuster, Dr. iur.
Vicedirettrice

Allegato: menzionato

Rimedi giuridici

La presente decisione finale può essere impugnata mediante ricorso, presentato per iscritto, entro 30 giorni, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, casella postale 2720, 6501 Bellinzona. Il ricorso deve contenere un'istanza e la motivazione della stessa. La decisione impugnata deve essere allegata. L'eventuale ricorso contro questa decisione ha effetto sospensivo (art. 80l AIMP).

Allegati scritti devono pervenire all'Autorità di ricorso al più tardi l'ultimo giorno del termine, oppure essere consegnati alla sua attenzione alla posta svizzera. Se una persona all'estero deve rispettare un termine, è sufficiente che l'allegato pervenga l'ultimo giorno del termine presso la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.

Le autorità svizzere non notificano le loro decisioni e sentenze all'estero. Gli aventi diritto e ricorrenti residenti all'estero potranno ottenere la notificazione di decisioni e sentenze che li concernono solo se eleggono domicilio in Svizzera (art. 80m cpv. 1 lett. b AIMP; art. 9 OAIMP).